



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Arianna Bazzacco
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Dott.ssa Sofia Bertolo
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare n. 06/2016

Castelfranco Veneto, 06 giugno 2016

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

Reverse charge per le cessioni "di console da gioco, tablet PC e laptop" – art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972

Premessa

1. Ambito oggettivo
2. Ambito soggettivo
 - 2.1 Soggetti esclusi
3. Decorrenza
4. Sanzioni

Premessa

Il D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, ha esteso l'applicazione del reverse charge a nuove fattispecie nell'ambito del commercio di prodotti di elettronica. In particolare, l'inversione contabile:

- oltre che alle cessioni di microprocessori e telefonini (introdotto dalla Finanziaria 2007 ma operativa dall'01/04/2011);
- dal **02/05/2016** viene estesa alle cessioni di **console da gioco, tablet PC e laptop**.

La recente Circolare dell'Agenzia Entrate n. 21/E del 25/05/2016 è intervenuta a fornire i primi chiarimenti.

* * *

1. Ambito oggettivo

L'art. 1 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 24/2016, nel riformulare le lett. b) e c) dell'art. 17, 6° comma del DPR n. 633 del 1972 ha esteso l'applicazione del reverse charge alle cessioni **effettuate tra soggetti passivi** di console da gioco, tablet PC e laptop.

Si precisa che ai fini dell'individuazione dei predetti beni, non rileva la denominazione "commerciale" (dunque quanto indicato in fattura) ma il fatto che si tratti di beni rientranti nell'apposita Nomenclatura Combinata (NC) cioè aventi le caratteristiche che contraddistinguono i beni che rientrano sotto tale nomenclatura.

| codice | Indicazione Note Nomenclatura Combinata |
|------------|---|
| 9504 50 00 | tale codice comprende: - console per videogiochi da cui l'immagine è riprodotta su un televisore, un monitor o un altro schermo o un'altra superficie; - apparecchi per videogiochi con schermo incorporato, anche portatili. Non sono ricomprese le console o gli apparecchi per videogiochi che funzionano a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (sottovoce 950430). |
| 8471 30 00 | tale codice riguarda le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso ≤10 kg , che comportano almeno una unità centrale una tastiera e uno schermo. |

* * *

2. Ambito soggettivo

L'applicazione del meccanismo del reverse charge riguarda i **soggetti passivi Iva**, obbligati all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente.

Si precisa che il cessionario è obbligato all'assolvimento dell'imposta mediante reverse charge anche se **non stabilito in Italia** o avente stabile organizzazione in Italia. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario - non stabilito o in assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato - dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia (cfr. Risoluzione n. 28/E del 2012).

Pertanto, i **cedenti** dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse

charge (art. 17, 6° comma, lett. c); il **cessionario** dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

2.1 Soggetti esclusi

In relazione all'individuazione delle operazioni soggette al reverse charge, l'Agenzia delle Entrate (nel confermare la posizione assunta in riferimento alle vendite di telefonini e microprocessori - Circolare n. 59/E del 2010) ritiene che:

- alle **cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop**
- l'Iva mediante **reverse charge** si applica **solo** nel caso in cui tale cessioni siano effettuate nella **fase distributiva che precede il commercio al dettaglio**.

In caso contrario (commercio al dettaglio: cessione al consumatore finale, privato o titolare di partita Iva), le stesse scontano l'imposta con le modalità "ordinarie".

* * *

3. Decorrenza

L'articolo 2 del D.Lgs. n. 24 del 2016, dispone che "Le disposizioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come sostituite dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal **sessantesimo giorno successivo** a quello dell'entrata in vigore del presente decreto" (**entrata in vigore 3 marzo 2016**).

Come già sopra evidenziato, la citata lett. c), dell'art. 17, 6° comma, del DPR n. 633 del 1972, ha portata innovativa nella parte in cui estende il reverse charge alle cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop.

Ciò posto, in relazione alle cessioni aventi ad oggetto i predetti beni, in forza dell'art. 2 del D.Lgs. n. 24 del 2016, che si ispira ai principi dello Statuto del contribuente (art. 3,

comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212) il **reverse charge è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016.**

La misura ha carattere temporaneo, e si applica alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.

* * *

4. Sanzioni

Con riguardo alle violazioni relative all'omessa o errata applicazione del reverse charge tornano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 9-bis 1 e 9-bis 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

In considerazione dell'incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina in commento ha esplicito comunque la sua efficacia già in relazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016; l'Agenzia delle Entrate **fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 24/05/2016;** ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente all'emanazione del documento di prassi (Circolare n. 21/E del 25/05/2016).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati